



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 36
del 30.10.2015 ore 23:55

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI VOLTAGGIO.
ADOZIONE.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione ordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

1	BISIO Michele	P
2	OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
3	BUCICH Alessandro	P
4	GUIDO Francesca	P
5	MOSSETTI Gianfranco	A
6	CAVO Giacomo	P
7	DI BENEDETTO Mauro	P
8	MERLO Paola	P
9	BENASSO Giuseppe	P
10	REPETTO Lorenzo Giovanni	P
11	BISIO Stefano	P

Totale presenti **10**
Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **BISIO Michele**, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Comune di Voltaggio

Provincia di Alessandria

Dibattito così riassunto

Sindaco BISIO Michele: opera riferimento al contenuto della delibera approvata nel 2014 inerente il Sant'Agostino (C.C. n. 47/2014 del 15.10.2014 N.d.R.), affermando che la variante serve a proprio al recepimento nel piano regolatore della modifica da destinazione assistenziale a residenziale del detto immobile; inoltre la variante prevede che il prato compreso fra la comunità Alba chiara e la strada nuova per cimitero diventi per una parte parcheggio, ai fini di adeguamento alle necessità della nuova ubicazione del campo base; il contenuto più rilevante della variante è infatti quello della nuova ubicazione del campo base, davanti alla SNAM, vista la non possibilità di realizzazione nella zona in cui è stato originariamente previsto; pertanto vi è una modifica in aumento dell'indice di fabbricabilità, ma la variante contiene, come compensazione di questo incremento, una corrispondente diminuzione dell'indice di fabbricabilità in altro terreno appartenente alla stessa proprietà; un punto riguarda poi una correzione della variante operata dalla precedente Amministrazione, in particolare su di un terreno ubicato in frazione Molini, trasformato, in base alla precedente variante, da verde pubblico a verde privato, oggi ritorna a terreno agricolo, in quanto la precedente trasformazione era frutto di errore; in merito alla situazione del cantiere per il Terzo Valico la situazione è mutata nel corso dell'ultimo anno, in quanto è stata attivata la gara europea per i lavori, ad opera di Cociv, per la realizzazione delle quattro gallerie; per effettuare la gara Cociv avrebbe dovuto avere la sicurezza del campo base; in considerazione dell'attuale situazione il campo base di Voltaggio non esiste, e, pertanto, non è stato possibile prevederlo in sede di gara; conseguentemente le 150 persone, sempre allo stato attuale, verrebbero ospitate dislocandole in parte ad Arquata e in parte nella frazione Castagnola; una tale situazione configura, chiaramente, uno stato di overbooking e comporta enormi costi di movimentazione quotidiana dei lavoratori dai luoghi di pernottamento a quelli di lavoro, con accollo di costi dovuti alle molte ore di lavoro straordinario; è pertanto ragionevole pensare che il campo base si realizzerà a Voltaggio; l'Amministrazione comunale, da parte sua, è convinta della bontà della soluzione che il campo base si realizzi nel territorio di Voltaggio perché la presenza delle persone costituisce un'opportunità; comunica che la Minoranza ha chiesto incontro pubblico ed in quella sede ha formulato delle proposte che la Maggioranza s'impegna a valutare attentamente, in quanto gli elementi tecnici oggetto di valutazione impongono riflessioni attente;

Consigliere capogruppo di minoranza Giuseppe Benasso: a nome del Gruppo consiliare di appartenenza si dichiara contrario alla variante relativa al campo base, convinto che la previsione del campo base nell'area SNAM, con realizzazione dei prefabbricati di dimensione notevole e posizionati contro il monte sia una soluzione assolutamente non accettabile dal punto di vista paesaggistico; la proposta alternativa da parte della Minoranza consiste, senza ricorso, a proprio giudizio, a varianti perché già area industriale e già a disposizione di Cociv, dell'area fra l'ex cartiera ed il ponte sul Lemme in cemento armato, che reca alla salita del Crescione; è vero che in uno dei campi in loco sono stati trovati residui plastici provenienti dalle lavorazioni dell'ex cartiera, ma, da informazioni assunte presso coloro che ricordano le attività della cartiera, tali rifiuti, consistenti nei legacci delle balle di carta, comunque di natura non pericolosa, sono stati interrati soltanto in una porzione del terreno interessato, quella più vicina al torrente, e non occuperebbero

pertanto tutto il terreno posto a disposizione di Cociv; pertanto sarebbe molto conveniente il posizionamento del campo base in quell'area, perché la distanza dal foro pilota sarebbe soltanto di 600 metri, al posto dei 3400 metri che la soluzione del campo base davanti alla Snam comporterebbe, a cui si aggiunge il beneficio, non secondario, della minore congestione di traffico nel tratto di strada provinciale interessato rispetto a quello, più lungo, che sarebbe interessato dalla soluzione diversa, dalla Snam alla rotonda della Torre, inoltre invita a valutare il discorso commerciale, in quanto il personale difficilmente si recheranno a piedi a Voltaggio, preferiranno recarsi a Carrosio o Gavi;

Sindaco Michele Bisio: il terreno sul quale si sarebbe dovuto costruire il campo base era in effetti quello della proposta della Minoranza, ma il costo di un milione di euro previsto per la bonifica ha comportato un rifiuto a priori da parte di Cociv; pertanto, a propria volta, una tale ipotesi è stata scartata a priori anche dal Comune, magari con eccesso di tempestività; **Consigliere Giuseppe Benasso** ritiene che, con buona probabilità, di tutto il terreno, circa 10000 metri quadri, a proprio giudizio sufficienti per la realizzazione del cantiere, siano liberi dai rifiuti, perché gli scarti delle lavorazioni sono presenti solo in una zona ben limitata; **Vicesindaco Giovanni Ottonello** esprime forti dubbi in merito all'ottimismo ascoltato, perché un conto è fare la verifica ad occhio un conto è fare dei conteggi urbanistici;

Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto: chiede chiarimenti in merito alla variante relativa al campo in Frazione Molini; **Sindaco Michele Bisio:** si tratta di un terreno donato al Comune di Fraconalto, da destinarsi ad area giochi per l'infanzia, da sempre adibito a verde pubblico; oggi si richiede, in assenza di utilizzo, la sua restituzione all'uso naturale, quello agricolo; ricorda che in occasione di variante precedente ci fu osservazione del privato; **Consigliere Lorenzo Giovanni Repetto** eccepisce che, in quell'occasione, l'allora consigliere Bisio Michele votò a favore di contenuti della variante e fu conseguita l'unanimità dei votanti, e ricorda altresì l'interruzione della seduta consiliare proprio per l'impossibilità di comprendere l'osservazione formulata in merito a tale area; venne anche sentito il Comune di Fraconalto il quale confermò, in allora, la propria esigenza di realizzare l'area a giochi, pertanto ritiene che la variante in allora approvata fosse corretta; **Vicesindaco Giovanni Ottonello** la destinazione a verde privato comporta comunque un vincolo e l'accordo della manutenzione al proprietario **Sindaco Michele Bisio:** con il verde privato si danno dei vincoli che, in realtà, si intendevano togliere trasformando l'area da verde pubblico, pertanto ritiene evidente l'errore che la presente variante correggerebbe

Consigliere capogruppo di minoranza Giuseppe Benasso suggerisce di ascoltare nuovamente le intenzioni del Comune di Fraconalto; tornando alla variante, a nome del Gruppo Consiliare Voltaggio da Vivere, chiede sia fatta constare la forte contrarietà alla modifica numero 1, relativa alla nuova ubicazione del campo base presso l'area della SNAM, a causa del negativo impatto sul paesaggio che ne deriverebbe; si dichiara, al contrario, favorevole alla modifica numero 2, quella finalizzata a compensare l'aumento di cubatura del punto 1 con una contestuale riduzione delle cubature nella zona dell'oratorio di san Giovanni, al fine di perseguire il principio della riduzione del consumo del suolo, che in Italia costituisce ormai un'autentica emergenza; in merito alla modifica relativa all'immobile del Sant'Agostino, della sua trasformazione da socioassistenziale a residenziale, ribadisce la posizione favorevole già espressa in occasione della delibera del 2014, ma alla condizione che, al termine dell'utilizzo, la destinazione torni quella sociale, in quanto vi è il rischio, in futuro, che, ove il Comune non provveda a tale modifica, l'immobile si trasformi in un albergo, limitandosi a destinare i proventi alle finalità della Fondazione; in ciò conseguirebbe il proprio scopo ma vanificherebbe le finalità sociali nel territorio del Comune di Voltaggio; in merito alle aree a parcheggio chiede, in alternativa a quanto previsto dalla variante, la sistemazione dei parcheggi ubicati in area sottostante il cimitero, e, in subordine, ove non venga accettata la proposta, che il parcheggio sia realizzato in asfalto drenante al fine di limitare il disagio procurato dall'acqua piovana;

Sindaco Michele Bisio sull'asfalto drenante afferma non esserci dubbio, e comunica essere stata la prima richiesta fatta alla ditta; ma, in ogni caso, la risposta ricevuta è stata che ormai tutti i campi base sono progettati con sistemi drenanti perché è nell'interesse del realizzatore fare sì che l'acqua

venga allontanata velocemente; viceversa, in merito alla proposta udita in merito all'area di parcheggio presso il cimitero si dichiara in disaccordo perché il piazzale del cimitero è destinato ai cittadini di voltaggio, e non deve essere utilizzato diversamente, mentre, paradossalmente, i parcheggi che Cociv realizzerà saranno lasciati liberi anche a vantaggio della cittadinanza di Voltaggio

Consigliere Giuseppe Benasso in merito ai futuri ospiti del Sant'Agostino afferma di avere ascoltato notizie che si trattrebbe di 46 minatori **Sindaco Michele Bisio** afferma che, in realtà, in tale caso si parla di impiegati; **Vicesindaco Giovanni Ottonello** in una prima fase è possibile che siano ospitate persone che lavorano in galleria ma si pensa di destinare al Sant'Agostino alla parte impiegatizia; **Sindaco Michele Bisio** in merito alla discussione sugli indici ricorda che il PEC è ormai fermo da trent'anni; lasciare un indice alto comporta anche un costo di realizzazione alto, con la conseguenza che edificare diventa difficile **Consigliere Giuseppe Benasso** domanda se la variante sia economicamente a carico dei richiedenti **Sindaco Michele Bisio** risponde che la variante si paga da sola con i proventi di urbanizzazione che ne derivano

Consigliere Giuseppe Benasso a nome del Gruppo Consiliare Voltaggio da Vivere, riassume le proprie dichiarazioni di voto: in merito a variante 1, su nuovo campo base contrari in quanto inaccettabile ad avviso del Gruppo, dal punto di vista paesaggistico, e, specialmente, tenendo conto che un'alternativa è possibile; in merito a variante 2, sulla riduzione nell'area dell'oratorio di San Giovanni, favorevole in quanto riduce consumo di suolo; in merito a variante 3, su modifica destinazione Santagostino favorevoli invocando ritorno a destinazione socio assistenziale; in merito a variante 4, sul parcheggio contrari per l'ubicazione nel luogo prescelto, pensando ad una alternativa che comporti la sistemazione adeguata del parcheggio sottostante il cimitero; in subordine si richiede la realizzazione del parcheggio in autobloccanti o comunque con asfalto drenante al fine di evitare il ristagno dell'acqua piovana; esprime contrarietà perché un nuovo parcheggio comporta il consumo di suolo; in merito alla variante della frazione Molini, viceversa, il Gruppo si astiene perché non appare chiaro il senso; preso infine atto, udito il parere del segretario comunale, che il voto non è scisso ma unitario sulla integralità della variante, annuncia il voto contrario per la preponderante importanza della contrarietà, nell'ambito della variante proposta, alla questione del campo base

Su istruttoria giuridica del Segretario Comunale

VISTO l'articolo 17 L.R. 56/1977 e s.m.i., afferente Tutela ed uso del suolo, come sostituito, ora, dall'articolo 34 L.R. 3/2013, recante la disciplina delle varianti e delle revisioni del Piano Regolatore Generale, ed ivi con particolare riferimento al comma 5, ai sensi del quale sono varianti parziali al PRGC le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione (lettera a);
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale (lettera b);
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla medesima L.R. 56/1977 (lettera c);
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 L.R. 56/1977 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge (lettera d);
- nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente in misura superiore al 4 per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile linda comunque ammessa, tali incrementi essendo consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento

delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale, dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio (lettera e);

- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti (lettera f);
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente (lettera g);
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti (lettera h);

VISTO il comma 7 del citato articolo 17, recante la procedura di approvazione delle varianti parziali, ai sensi del quale:

- la deliberazione di adozione contiene sia la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale, sia un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente e il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga;
- la deliberazione di adozione è di competenza del Consiglio Comunale ed è pubblicata sul sito informatico del Comune;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante;
- non sono soggette a pubblicazione o a nuove osservazioni le modifiche introdotte a seguito di accoglimento di osservazioni;
- per contro, l'inserimento di eventuali nuove aree, a seguito delle osservazioni pervenute, deve essere accompagnato dall'integrazione degli elaborati tecnici;
- contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione medesima è inviata alla Provincia che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o i progetti sovracomunali approvati e fornisce il contributo in caso di eventuale attivazione del processo di VAS;
- per le varianti successive a quella di cui all'articolo 8 bis comma 6 lettera b), in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'articolo 134 del D. Lgs. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR;
- la pronuncia della Provincia e la pronuncia del Ministero si intende positiva se non interviene entro i termini sopra citati;
- entro trenta giorni dallo scadere del termine di pubblicazione il Consiglio Comunale delibera sulle eventuali osservazioni e proposte e approva definitivamente la variante;
- se la Provincia ha espresso parere di non compatibilità con il PTCP o ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata del definitivo parere favorevole della medesima Provincia;
- se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero;
- la variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione;
- la deliberazione di approvazione è trasmessa alla Provincia, alla Regione e al Ministero, entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRGC;

DATO ATTO CHE nel caso in cui, tramite più varianti parziali, vengano superati i limiti di cui al comma 5, la procedura del comma 7 non trova applicazione;

VISTITI:

- l'articolo 3 comma 1 lettere a) e b) L.R. 56/1977 e s.m.i., che, nel novero degli strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio, enucleano rispettivamente, a livello regionale, il Piano Territoriale Regionale (PTR) formato dalla Regione, che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio, e, a livello provinciale, il Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), formato dalla Provincia, relativo al territorio della Provincia, delineante l'assetto strutturale del territorio e fissante i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;
- l'articolo 4 comma 4 L.R. 56/1977 e s.m.i. che attribuisce agli strumenti di pianificazione territoriale la qualifica di quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali, i quali devono altresì dimostrare la congruenza con gli stessi;
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, avente quale precipua finalità quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando, in particolare, l'effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- il Titolo I della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (con particolare riferimento alla modifica apportata con D. Lgs. 128/2010), in materia di sottoposizione alla valutazione ambientale di piani, di programmi e di progetti, compresi quelli normativi, amministrativi, di pianificazione, avente, quale finalità, quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica, e con particolare riferimento alla definizione di valutazione ambientale strategica (VAS), relativamente ai piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente;
- l'articolo 20 L.R. 40/1998, in merito alla analisi di compatibilità ambientale degli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, che deve valutare gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni;
- il Comunicato del Presidente della Giunta Regionale, circa l'applicazione dell'articolo 20 L.R. 40/1998 al processo formativo degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica;
- la D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008, adottata nelle more dell'adeguamento normativo da parte della Regione Piemonte, afferente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, recante atto di indirizzo e coordinamento (ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e) L.R. 44/2000), finalizzato a garantire un'applicazione dell'articolo 20 L.R. 40/1998 coerente con la direttiva 2001/42/CE e comunque tale da garantire la compatibilità con il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la Circolare della Regione Piemonte in data 08.05.1996 n. 7/LAP, recante le specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici;
- il Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, approvato, in via definitiva, ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001;
- l'articolo 5 comma 3 L.R. 52/2000, recante disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico in attuazione dell'articolo 4 della L. 447/1995, ai sensi del quale, in particolare, la zonizzazione è predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Voltaggio, già facente parte della Comunità Montana Alta Val Lemme Alto Ovadese, è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale approvato con D.G.R. n. 77-12971 del 24.02.1992, successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 15 in data 27.02.1996, recante adozione di variante al P.R.G.I. ai sensi della L. 1/1978 approvata dalla Regione, nonché con deliberazione C.C. n. 3 in data 08.02.2012, recante approvazione di Variante strutturale al P.R.G.I. non avente le caratteristiche di variante generale ai sensi dell'articolo 31-ter L.R. 56/1977, come introdotto dall'articolo 2 L.R. 1/2007, in allora vigente,

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 19/2015 in data 29.04.2015, con la quale si è proceduto all'attivazione della procedura di variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., incaricando l'Ing. BRUNO Italo dello "Studionovi" studio associato di Novi Ligure;

RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, meritevole l'adozione della seconda variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Voltaggio, i cui contenuti riguardano:

- incremento della capacità insediativa di area residenziale di nuovo impianto C2 a piano esecutivo convenzionato PEC, sita all'estremità nord del centro abitato di Voltaggio lungo la SP 160, prevedendo aumento degli indici di densità edilizia territoriale e di densità edilizia fondata attualmente vigenti (rispettivamente, da 0,75 mc/mq a 1,05 mc/mq, e da 1,00 mc/mq a 1,50 mc/mq), e contestuale modifica delle Norme Tecniche di Attuazione, finalizzata ad escludere dal volumetria i locali accessori e i servizi (quali mense, guardiania, lavanderia e sala formazione), ammettendo eventuale trasferimento di cubatura da Area residenziale di completamento (B2) alla medesima C2, finalizzata a favorire la realizzazione di un campo base temporaneo costituito da prefabbricati su due piani, per circa 200 operai, motivata dalla circostanza che il soggetto realizzatore dei lavori della linea ferroviaria del Terzo Valico dei Giovi, allo stato attuale, risulta impossibilitato alla realizzazione del campo base Val Lemme (C.B.P.1) previsto dalla deliberazione CIPE, i terreni non risultando idonei in quanto inquinati e compromessi da presenza di rifiuti;
- riduzione della cubatura realizzabile di altra area residenziale di nuovo impianto C2 a piano esecutivo convenzionato PEC, sita a nord del centro abitato di Voltaggio tra Corso Giuseppe Mazzini e Via dell'Amore, prevedendo diminuzione degli indici di densità edilizia territoriale e di densità edilizia fondata attualmente vigenti (rispettivamente, da 0,75 mc/mq a 0,45 mc/mq, e da 1,00 mc/mq a 0,65 mc/mq), giustificata altresì da maggiore tutela dell'oratorio di San Giovanni Battista;
- mutamento della destinazione d'uso di parte del fabbricato, attualmente in stato di abbandono ed in condizioni di degrado, in prossimità del centro storico del Comune di Voltaggio, di proprietà del Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale, adibito a struttura sociosanitaria, individuato attualmente tra le Aree ed edifici di interesse pubblico destinati all'assistenza F2/f, ad area residenziale a capacità insediativa esaurita (B1), in coerenza, peraltro, con apposita deroga al PRGC prevista dalla deliberazione C.C. n. 47/2014 del 15.10.2014, esecutiva ai sensi di legge, ai fini di recupero funzionale mediante la realizzazione di alloggi temporanei per i dipendenti di operatori economici incaricati dei lavori del Terzo Valico dei Giovi;
- mutamento della destinazione d'uso di una porzione di area inedificata, in prossimità del fabbricato descritto al punto 3, individuata attualmente tra le Aree ed edifici di interesse pubblico destinati all'assistenza F2/f, ad Area a Parcheggio (F2/e) per superficie di mq 1.430, motivata, anche in ragione della modifica di cui al punto 3., dalla necessità di incrementare e, comunque, ottimizzare, la disponibilità di parcheggi e di aree di sosta;
- mutamento della destinazione d'uso di una porzione di area individuata fra le aree agricole coltive, ad Area a Parcheggio (F2/e) per superficie di mq. 360, avente le stesse motivazioni di cui al punto 4.;

- mutamento della destinazione d'uso di Area agricola a verde privato (E3) ad Area agricola coltiva (E1), per superficie di mq. 1.025, nella parte sud della Frazioni di Molini, in adiacenza al campo sportivo, comportante la presa d'atto dell'attuale utilizzo;

VISTA la variante parziale al P.R.G.I. n. 1 come redatta dal professionista incaricato, formata degli elaborati come infra descritti, da intendersi parte essenziale ed integrante della presente ad ogni legale effetto, sebbene non materialmente unita ma depositata agli atti dell'ufficio tecnico comunale:

- Relazione tecnico-descrittiva (Allegato 1);
- Tavola 2.8 Progetto generale delle aree Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 2);
- Tavola 2.8.1 Progetto generale delle aree (parte nord) Voltaggio scala 1: 5.000 (Allegato 3);
- Tavola 2.8.2 Progetto generale delle aree (parte sud) Voltaggio scala 1: 5.000 (Allegato 4);
- Tavola 3.8.A1 Progetto aree urbanizzate Voltaggio scala 1: 2.000 (Allegato 5);
- Tavola 3.8.A2 Progetto aree urbanizzate Molini (Voltaggio) scala 1: 2.000 (Allegato 6);
- Tavola 10 Planimetria urbanizzazioni: acquedotto Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 7);
- Tavola 11 Planimetria urbanizzazioni: gas-metano Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 8);
- Tavola 12 Planimetria urbanizzazioni: rete fognaria – illuminazione pubblica - edifici e manufatti con funzionalità di rilievo durante gli eventi sismici Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 9);
- Norme Tecniche di Attuazione (Allegato 10);

DATO ATTO CHE le modifiche previste dalla variante configurano variante parziale ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., in quanto, secondo le risultanze della Relazione Tecnico-descrittiva, le modifiche:

- sono conformi alla lettera a), nessuna di esse modificando l'impianto strutturale del P.R.G. vigente;
- sono conformi alla lettera b), nessuna di esse modificando la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque generando statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- sono conformi alle lettere c) e d), non comportando variazione alle aree per servizi, di cui agli articoli 21 e 22 L.R. 56/1977 e s.m.i., di quantità superiore a 0,5 mq/abitante, in particolare, con riferimento al cambio di destinazione d'uso dell'immobile di proprietà del Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale, essa, tenendo conto che le aree per strutture ospedaliere non intervengono nel calcolo dello standard unitario, comporterà un incremento delle aree destinate a parcheggio inferiore a 0,5 mq/abitante, nonché, per altro verso, un decremento complessivo delle aree per servizi parimenti inferiore a 0,5 mq/abitante;
- sono conformi alla lettera e), non incrementando la capacità insediativa residenziale, in particolare, con riferimento al cambio di destinazione d'uso dell'immobile di proprietà del Pio Istituto De Ferrari Brignole Sale, essa di fatto non interviene nel calcolo della capacità insediativa, risultando area edificata e già utilizzata per scopi assimilabili a quelli residenziali, in particolare per casa di riposo, quindi con capacità insediativa già esistente, teoricamente superiore a quella residenziale;
- sono conformi alla lettera f), non incrementando, relativamente alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, le superfici territoriali e gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente;
- sono conformi alla lettera g), non incidendo sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificando la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- sono conformi alla lettera h), non modificando gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti ;

DATO ATTO CHE la capacità insediativa residenziale del P.R.G. riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate risulta dal prospetto numerico Allegato A) della presente, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, e che non sono avvenuti aumenti di

volumetrie o di superfici assentite in deroga, recependo la presente variante la deroga di cui alla citata deliberazione C.C. n. 47/2014 del 15.10.2014, che si intenderà, nel momento della approvazione definitiva, dalla variante assorbita;

DATO ATTO CHE, ai fini del presente atto, in particolare:

- sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), riadottato con D.G.R. n. n. 20-1442 del 18.05.2015 e, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- sussiste compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 – 5714 del 19.02.2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20.02.2007;
- sussiste conformità al Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G.I., anno 2008, approvata con deliberazione C.C. n. 3 del 08/02/2012 recante la condivisione del quadro del dissesto e della pericolosità definito per l'intero territorio comunale dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. in data 24.05.2001, e comportante conseguentemente l'adeguamento del Piano Regolatore Comunale al suddetto P.A.I.;
- ai sensi dell'articolo 5 L.R. 52/2000, sussiste compatibilità, in forza della natura degli interventi previsti, e senza necessità di modifica, con la classificazione acustica del Territorio Comunale, approvata, in via definitiva, con deliberazione C.C. n. 40/2004 in data 29.11.2004 e deliberazione C.C. n. 38/2007 del 30.11.2007, esecutive ai sensi di legge;
- nel territorio comunale non sussistono proprietà dell'Ordine Mauriziano;

DATO ATTO CHE, in relazione al procedimento finalizzato alla verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi della D.G.R. 09/06/2008 n. 12-8931 e del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., della variante *de qua*:

- con deliberazione G.C. n. 30/2015 in data 26.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato attivato il procedimento di verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale;
- con la medesima deliberazione G.C. 30/2015 è stata individuato il Comune di Voltaggio quale autorità procedente e competente, ed individuata altresì la struttura tecnica di cui all'articolo 3-bis comma 7 L.R. 56/1977 e s.m.i. nella competente commissione locale per il paesaggio;
- con deliberazione G.C. n. 51/2015 del 14.10.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, prendendo atto del parere finale del citato organo tecnico in data 08.10.2015, individuato quale organo tecnico, è stata disposta la conclusione del procedimento, mediante rimando *per relationem* a tale parere, recante pronuncia in merito alla non assoggettabilità della variante a procedura di V.A.S.;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato:

- **presenti: 10;**
- **astenuti: 0;**
- **votanti: 10;**
- **voti favorevoli: 7;**
- **contrari: 3 (Benasso Giuseppe, Repetto Lorenzo Giovanni, Bisio Stefano)**

DELIBERA

1. Di adottare, ai sensi di quanto in narrativa, la variante parziale numero 1 al Piano Regolatore Generale del Comune di Voltaggio, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 L.R. 56/1977 e s.m.i., come redatta dall'Ing. Italo Bruno, costituita dagli elaborati tecnici e dalla documentazione di seguito indicata, della presente parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, anche se non materialmente unita ma depositata agli atti dell'Ufficio tecnico del Comune:
 - Relazione tecnico-descrittiva (Allegato 1);
 - Tavola 2.8 Progetto generale delle aree Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 2);
 - Tavola 2.8.1 Progetto generale delle aree (parte nord) Voltaggio scala 1: 5.000 (Allegato 3);
 - Tavola 2.8.2 Progetto generale delle aree (parte sud) Voltaggio scala 1: 5.000 (Allegato 4);
 - Tavola 3.8.A1 Progetto aree urbanizzate Voltaggio scala 1: 2.000 (Allegato 5);
 - Tavola 3.8.A2 Progetto aree urbanizzate Molini (Voltaggio) scala 1: 2.000 (Allegato 6);
 - Tavola 10 Pianimetria urbanizzazioni: acquedotto Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 7);
 - Tavola 11 Pianimetria urbanizzazioni: gas-metano Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 8);
 - Tavola 12 Pianimetria urbanizzazioni: rete fognaria – illuminazione pubblica - edifici e manufatti con funzionalità di rilievo durante gli eventi sismici Voltaggio scala 1:10.000 (Allegato 9);
 - Norme Tecniche di Attuazione (Allegato 10);
2. Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21.07.2011 e con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), riadottato con D.G.R. n. n. 20-1442 del 18.05.2015 e, in particolare, con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle N.T.A., misure di salvaguardia di cui all'articolo 143 comma 9 D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
3. Di dare atto della compatibilità con il Piano Territoriale Provinciale (PTP), approvato con D.C.R. n. 223 – 5714 del 19.02.2002, e variato con D.C.R., n. 112 - 7663 del 20.02.2007;
4. Di dare atto del rispetto del Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Po, come recepito ai sensi della variante strutturale al P.R.G.C. approvata con D.G.R. n. 27-12558;
5. Di dare atto della compatibilità, ai sensi dell'articolo 5 L.R. 52/2000, con la classificazione acustica del Territorio Comunale, approvata, in via definitiva, con deliberazione C.C. n. 40/2004 in data 29.11.2004 e deliberazione C.C. n. 38/2007 del 30.11.2007, esecutive ai sensi di legge.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti:

FAVOREVOLE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to (*BISIO Michele*)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

COMUNE DI VOLTAGGIO
VARIANTE PARZIALE ARTICOLO 17 COMMA 5 L.R. 56/1977 E S.M.I.
PROSPETTO DIMOSTRATIVO NUMERICO

La variante parziale rispetta le condizioni di cui all'articolo 17 comma 5 lettere c), d), e), f), L.R. 56/1977 e s.m.i., secondo il seguente prospetto numerico:

1. Aree per standard urbanistici [articolo 17 comma 5 punti c) e d) L.R. 56/77 e s.m.i.]:

la presente variante comporta la trasformazione di aree ed edifici di interesse pubblico destinate all'assistenza F2/f ad aree a parcheggio F2/e per 1.430 mq. (punto 4) e di area agricola (E1) ad aree a parcheggio F2/e per 360 mq. (punto 5), pertanto per un incremento complessivo di 1.790 mq.; la CIR essendo 3744 abitanti, si profila un aumento di 0,48 mq/ab. e pertanto < 0,5 mq/ab.;

considerando invece la modifica da aree ed edifici di interesse pubblico destinati all'assistenza F2/f a area residenziale a capacità insediativa esaurita B1 (punto 3), la presente variante comporta la diminuzione complessiva di 1.120 mq delle aree a standard unitario (punto 3 da F2/f a B1 e punto 5 da E1 a F2/e); la CIR essendo 3744 abitanti, si profila una diminuzione di 0,30 mq/ab. e pertanto < 0,5 mq/ab.;

nella tabella 9.23 della Relazione Tecnico descrittiva il totale delle aree a standard è di 134.640 mq (somma delle aree individuate e delle aree da reperirsi nelle aree a P.E.C.) per un totale di standard unitario di 57,02 mq/ab.;

2. Incremento capacità insediativa residenziale [articolo 17 comma 5 punto f) L.R. 56/1977 e s.m.i.]:

Non si incrementano le **superfici** territoriali, tuttavia si variano gli indici di edificabilità territoriale e fondiaria previsti dal P.R.G.I. vigente aumentando quelli dell'area a P.E.C. contrassegnata con il nuovo simbolo C2(3) e diminuendo quella dell'area a P.E.C. contrassegnata con il nuovo simbolo C2(4); a seguito di queste variazioni non si incrementa la capacità insediativa residenziale ed il numero di vani realizzabili;

si confermano le superfici ed i volumi realizzabili delle aree residenziali A (63.030 mq e volume uguale a quanto esistente), B2 (33.980 mq – 18.236 mc), C1 (18.490 mq – 10.952 mc);

si variano le superfici delle aree residenziali B1 a scapito delle aree per strutture ospedaliere (F2/f) senza variarne la superficie territoriale complessiva così come non si cambia la capacità insediativa residenziale dell'area B1 che rimane uguale a quella esistente;

si confermano le superfici territoriali di tutte le aree di tipo C2 ed in particolare delle C2(3) (mq 8.930) e C2(4) (mq 8.600) variandone gli indici di densità edilizia territoriale e fondiaria, modificando la cubatura realizzabile e gli abitanti insediabili: C2(3) mc 9.316 (in precedenza mc 6.698) – 104 abitanti (in precedenza 75 abitanti) – C2(4) mc 3.832 (in precedenza mc 6.450) – 43 abitanti (in precedenza 72 abitanti), ovvero senza variazione di volume e di abitanti insediabili.

La capacità insediativa della variante strutturale al P.R.G.I. anno 2008 legata alla previsione di nuove edificazioni risulta dal seguente prospetto:

- abitanti residenti	:	774
- abitanti temporanei	:	1.900
- vani vuoti	:	177
- vani nuovi (in corso di realizzazione)	:	142
- vani nuovi	:	701
- cambio di destinazione	:	50
Totale C.I.R.		3.744 unità

Come si vede la C.I.R. non subisce variazioni; pertanto si conferma la C.I.R. in 3.744.

Il Segretario Comunale

F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (<http://albo.studiok.it/voltaggio/albo/index.php>) accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009) dal giorno **24/11/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **09/12/2015**.

Dalla Residenza Comunale, li **24/11/2015**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (*Roberto Carrea*)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (*Avv. Gian Carlo Rapetti*)